



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 332
N. GENERALE 2145 DEL 25/12/2018

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE, PER L'ACQUISTO VARCHI ELETTRONICI
NUOVA ZTL (VIA MARIO PAGANO PIAZZA LIBERTÀ E STRADE A CORONA)
ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. SETTORIALE 332
DEL 25/12/2018

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE, PER L'ACQUISTO VARCHI ELETTRONICI NUOVA ZTL (VIA MARIO PAGANO PIAZZA LIBERTÀ E STRADE A CORONA) ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce ai Dirigenti l'esclusiva competenza in ordine alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e agli sviluppi organizzativi dell'Ente;

Visto che in conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo n. 267/2000, con decreto Sindacale 25748 del 31.08.2018 sono stati individuati i Dirigenti responsabili dei servizi, e che con medesimo provvedimento è stato conferito al Dott. Leonardo Cuocci Martorano l'incarico di Dirigente Comandante Polizia Locale;

Visto la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;

Visto lo stanziamento di spesa in bilancio ed attribuito al Settore per la gestione 2018;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che con la sottoscrizione dell'adozione del presente atto il Dirigente ha adempiuto al dispositivo dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, inoltre, che è stata verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs. 50/2016;

b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale " Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore

a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

Visto l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: "*Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali*";

Dato atto che gli enti locali, per converso, hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Evidenziato che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie che prevedono l'obbligo di utilizzo delle convenzioni Consip;

Richiamato altresì l'art. 1 co. 512 della Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 "*Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti...omissis*".

Premesso che:

- La Città di Trani, situata geograficamente in una posizione strategica, è da sempre centro culturale della Puglia, il suo centro storico, infatti, dotato di strette e tortuose vie, secondo la tipica urbanistica medievale (sapientemente restaurate sotto la Sovrintendenza dei Beni Culturali), ed impreziosito da edifici artistici di ogni epoca e ogni stile, ha nel tempo richiamato numerose autorevoli presenze;

- dette peculiarità hanno fatto sì che il centro storico, diventasse nel tempo, centro nevralgico di vita mondana caratterizzato da molteplici locali, bar tipici, frequentati abitualmente da turisti e gente del posto;

- se lo sviluppo del centro storico, da un lato favorisce la crescita economica della Città, dall'altro pregiudica il godimento del suddetto patrimonio culturale, da parte dei forestieri, che vorrebbero fruire di detti spazi e beni in assenza di veicoli o altro, anche da immortalare attraverso fotografie;

- nel concetto di fruizione pubblica degli spazi pubblici su cui insistono beni culturali, ben si colloca l'individuazione di un'isola pedonale nel quale vietare la circolazione (e quindi la sosta) dei mezzi, sia pubblici che privati.

- Che da tempo si è reso necessario provvedere alla disciplina della circolazione veicolare su via Mario Pagano – Piazza Libertà (zona a traffico limitata) attraverso sistemi di interdizione al traffico manuali o meccanici (vedasi dissuasori retrattili e transenne metalliche), ma che gli stessi nel tempo si sono mostrati non conformi alla gestione ottimale della ZTL in parola;

Considerato che,

L'art. 3 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i. rubricato "Definizioni stradali e di traffico" al comma 1 punto 54) definisce "Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli."

Dalla lettura del summenzionato articolo emerge evidente che relativamente alla zona a traffico limitato è un'area il cui accesso e circolazione veicolare sono limitati a ore prestabilite e/o a particolari categorie di utenti o di veicoli;

L'art. 7 comma 9 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i. *expressis verbis* "I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati."

Dalla lettura del summenzionato art.7 comma 9, trattandosi di mera espressione di indirizzo politico, emerge evidente che la presenza di residenti e fruitori degli spazi pubblici [rectius: ristoranti, pizzerie, paninoteche, B&B, ecc.] impone all'Ente promotore delle riflessioni in ordine alla scelta da operare sotto l'aspetto della disciplina veicolare, tenendo conto degli effetti sulla tutela del patrimonio culturale da preservare e della sicurezza urbana da garantire;

è appena il caso di evidenziare come lo strumento della Z.T.L. appare quello più idoneo alla regolamentazione della circolazione veicolare in detta area, in quanto consentirebbe l'accesso in alcune ore (principalmente antimeridiane) e solo a particolari categorie di utenti e veicoli, andando a contemperare gli interessi culturali e quelli della sicurezza urbana; nella fattispecie si andrebbe ad autorizzare l'accesso, circolazione e sosta solo ad alcune categorie di utenti;

che l'utilizzo dei dissuasori retrattili non sempre è risultato essere strumento positivo in materia di regolamentazione delle aree ZTL, perché spesso danneggiati, mentre ben si prestano nelle Aree Pedonali dove la movimentazione risulta essere pari allo zero nonché il numero dei soggetti autorizzabili è notevolmente ridotto rispetto alle ZTL;

Dato atto che,

è volontà di questa Pubblica Amministrazione (atto d'indirizzo del sindaco) ricorrere all'uso di tecnologie di riconoscimento automatico delle targhe per gestire in autonomia l'area della ZTL, anche a causa della carenza di organico della Polizia Locale;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 54/2018 rubricata "Determinazione previsione entrate e destinazione proventi ex art.208 C.d.S.- Anno 2018- Assunzioni agenti polizia locale con carattere stagionale.", è stato approvato il piano di riparto dei proventi contravvenzionali, destinando parte delle risorse **all'acquisto di varchi ZTL** [all'uopo è stato istituito apposito capitolo di spesa], secondo quanto previsto dall'art. 208 comma 4

Valutato che non è possibile procedere con la sostituzione dell'intero sistema di controllo delle Zone a Traffico Limitato per le seguenti motivazioni:

1. le risorse disponibili, stanziare per soddisfare le esigenze dell'amministrazione stimate in € 57.603,91 IVA inclusa, non coprirebbero la sostituzione dei varchi esistenti (pari a 4) nonché l'installazione dei nuovi (pari a 3 varchi) così come facilmente deducibile prendendo a riferimento i prezzi mediamente offerti sul mercato per apparati con caratteristiche tecnologiche comparabili;
1. la sostituzione dell'intero sistema appare preponderante rispetto alla necessità di garantire la libera concorrenza e peraltro l'affidamento ad altro fornitore, alla luce della particolare normativa di settore, non scongiura il rischio futuro di lock-in.
2. La sostituzione dell'intero sistema richiederebbe tempi di realizzazione molto superiori rispetto alla realizzazione di un numero limitato di nuovi varchi, di conseguenza i tempi di "fermo impianto"

causerebbero disagi al traffico dovuti al mancato rispetto delle limitazioni imposte per le ZTL e un danno economico per mancato incasso (proventi delle sanzioni), molto elevato, sicuramente molto superiore alle economicità che teoricamente potrebbero aversi sull'investimento iniziale in conseguenza di una procedura concorrenziale, ed anzi dell'ordine di grandezza dello stesso investimento.

Valutato che non è opportuno affidare ad altro operatore economico mediante procedura aperta l'ampliamento del sistema di controllo poichè la presenza di un diverso sistema da affiancare a quello esistente implicherebbe la coesistenza di due sotto-sistemi differenti per il controllo degli accessi: i varchi esistenti (sistema Bridge 129) e i nuovi varchi (altro fornitore). L'omologazione del sistema implica, così come prescritto dal D.P.R. 250/99, che nessuna delle sue parti fisiche e logiche, pena la decadenza dell'omologazione, possa essere modificata o sostituita da altre senza la previa comunicazione, da parte del costruttore, al MIT stesso. Pertanto la ricambistica relativa a parti fondamentali costituente il sistema dovrà essere quella originale del costruttore che è quindi l'unico titolato ad intervenire in caso di guasti. Per quanto sopra riportato, Bridge 129 è l'unica ad essere autorizzata ad intervenire sulle sue componenti tecnologiche. **Lo stesso principio vale per le forniture installate da un differente operatore economico.** Qualunque evento (manutenzione, modifica, sostituzione, operata fuori dalle prescrizioni di legge) che vada a modificare il sistema, oggetto di omologazione del MIT, comporta la naturale decadenza dell'omologazione stessa. Decaduta l'omologazione del sistema, automaticamente, viene ad essere annullata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto per scopi sanzionatori, rilasciata dal Ministero della Infrastrutture e Trasporti alla P.A., in quanto recante un numero di omologazione non più valido. In tale contesto il sistema deve essere disattivato in quanto ogni verbale emesso grazie al suo utilizzo è irregolare e può essere oggetto di ricorso. **Ne consegue che l'ipotesi in analisi, che implica la coesistenza di due sistemi differenti per il controllo degli accessi, richiede l'attivazione di due contratti relativi all'assistenza e manutenzione ordinaria/straordinaria dei sistemi.**

Ulteriore aspetto riguarda la "privativa industriale". La proprietà intellettuale della componente software del sistema controllo accessi a Z.T.L. è strettamente di proprietà del costruttore che ne detiene, in via esclusiva, i diritti per opere dell'ingegno di carattere creativo così come i sorgenti software commentati, indispensabili, per poter intervenire sul software e garantirne così sue nuove implementazioni, modifiche, o integrazioni a seguito di richieste dei clienti. L'acquisto di varchi elettronici di tipo differente da quelli esistenti richiede la duplicazione del posto centrale di controllo con la relativa dotazione hardware e software, eventualità che implicherebbe una serie di difficoltà tecniche, la risoluzione delle quali richiede spese aggiuntive che non sono facilmente quantificabili a priori: infatti la necessità di gestire un nuovo sistema, in parallelo con quello esistente, richiede che questo si interfacci a sua volta con altri sistemi come ad esempio il sistema di verbalizzazione in dotazione ad oggi presso la Polizia Locale di questa Amministrazione. Anche in questo caso si dovrebbero sostenere ulteriori costi indiretti costituiti dalle spese di duplicazione e migrazione di dati (e documenti) informatici, costi organizzativi, collegati alla necessità di reimpostare i servizi e di formare il personale.

Inoltre La coesistenza di due sistemi gestionali ciascuno dei quali gestisce un numero parziale di varchi di controllo ha come ulteriore effetto negativo la difficoltà tecnica, se non l'impossibilità di integrare i sistemi e i dati rilevati per evitare il fenomeno della doppia sanzione (INGRESSO + USCITA).

Pertanto

- alla luce di quanto premesso, nel caso di specie ricorrono le condizioni poste alla base dell'applicazione dell'art. 63 comm 2 lett. b) e precisamente punti 2) e 3)1 e anche del comma 3 lett.b)2 del D. Lgs. n. 50/2016;
- le motivazioni di cui alla presente relazione appaiono conformi alle linee guida Anac in quanto evidenziano che "Il sacrificio del processo concorrenziale risulta ampiamente giustificato e compensato dai guadagni di efficienza e più in generale da i benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità dei servizi e dei beni forniti" (Linne guida n.8 ANAC del 10/10/2017);
- la procedura che si intende seguire appare conforme altresì anche all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi con il previgente art. 57 del D.lgs 163/2016 (di contenuto identico all'attuale art.63 D.lgs 50/2016) che ha stabilito la legittimità della stessa in presenza delle seguenti situazioni:
 1. quando si interviene in presenza di contratti da affidare ai quali sia connesso anche solo funzionalmente un precedente affidamento;
 2. quando l'utilizzo di diversa tecnologia comporti notevoli difficoltà di interfacciamento e comunque difficoltà tecniche di rilievo che non garantirebbero l'ottimale e complessiva unzionalità del sistema;

3. l'infungibilità del prodotto che va correlata anche al fattore temporale e cioè che il prodotto sia pronto all'uso, senza necessità di adeguamenti, modifiche ed ulteriori adattamenti pena altrimenti una lettura della norma stessa trasmodante in una interpretatio abrogans della medesima;
4. la rilevanza della motivazione dell'impraticabilità di altre scelte radicali perchè comportanti costi e tempi non compatibili, quali la sostituzione integrale del sistema per tutte le unità di prodotto (Consiglio di Stato Sez. III Sent. 10/07/2015 n.3488)

Rilevato che all'interno della piattaforma MEPA, in aggiunta agli strumenti della RDO (richiesta di offerta) e dell'ODA (ordine diretto d'acquisto) già presenti sulla piattaforma del MePA, è ammessa la possibilità di ricorrere alla Trattativa Diretta (TD) che risponde, tra l'altro, alla fattispecie normativa dell'affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 50/2016, configurandosi come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO rivolta ad un unico operatore economico;

Richiamato altresì l'art. 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Nuovo Codice degli Appalti, il quale autorizza le stazioni appaltanti ad affidare i lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Stabilito, pertanto, di procedere utilizzando in via autonoma lo strumento telematico di negoziazione messo a disposizione da CONSIP SpA, mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, dove risulta attiva nell'iniziativa beni - veicoli e forniture per la mobilità, tramite TD (trattativa Diretta) rivolta ad un unico operatore Economico ossia alla Società "BRIDGE 129 SRL SAFETY AND SECURITY" Partita IVA:0188487035 VIA GRAMSCI N. 86/A 42124 REGGIO NELL'EMILIA, atteso che anche mediante confronto con l'operatività posta in essere da altri enti, detta società offre analoghi sistemi di installazione e progettazione di sistemi di ztl;

Rilevato che l'ANAC non ha pubblicato alla data di adozione del presente provvedimento prezzi di riferimento per il servizio oggetto del presente affidamento;

Rilevato che il valore presunto della fornitura è stato determinato in euro € 42.975,00 (quarantaduemilanovecento settantacinque/00), IVA esclusa;

Dato atto che la complessiva spesa per l'esecuzione della fornitura è finanziata con fondi propri di bilancio;

Dato atto che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di espandere la Zona a Traffico Limitata già in essere presso questa Amministrazione per una migliore gestione del traffico veicolare nel centro storico ovvero via Mario Pagano – Piazza Libertà e strade a corona (Via Lagalante - Via Fusco e via Casale);
- l'oggetto del contratto è quello di fornitura ed installazione di nuovi 3 (tre) varchi in aggiunta ai quattro già installati nonché configurazione presso il server comunale dei servizi informatici indispensabili al funzionamento dell'architettura;
- il contratto verrà perfezionato secondo le modalità previste dal MePA, di cui la presente costituirà parte integrante e sostanziale con tutte le prescrizioni ivi contenute;
- si procederà alla scelta del contraente ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. n.50/2016, con la procedura di "Trattativa diretta sul MePA tramite RDO semplificata rivolta ad un unico operatore per le motivazioni espresse in premessa;

Dato atto che il Codice Identificativo di Gara sarà richiesto in fase di affidamento del Servizio;

DETERMINA

1. **DI STABILIRE** che le premesse sono parte integrante della presente determinazione;
1. **DI AVVIARE**, per le motivazioni in premessa, la procedura per la fornitura relativa all'ampliamento del sistema di zona a traffico limitato già esistente con ulteriori tre varchi, mediante Trattativa Diretta ex art. 63 del D. lgs. n. 50/2016, modalità che consente all'interno del MEPA, in conformità con la normativa vigente, di negoziare direttamente con un unico O.E.;

2. **DI INDIVIDUARE** - quale unico Operatore Economico - la Società " BRIDGE 129 SRL SAFETY AND SECURITY" Partita IVA:0188487035 VIA GRAMSCI N. 86/A 42124 REGGIO NELL'EMILIA, iscritta al MEPA;
3. **DI APPROVARE**, a corredo della Trattativa Diretta, il DGUE, in cui dovrà essere dato atto del possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
4. **DI PRENOTARE** la spesa per complessivi € 52.429,50 IVA al 22% compresa, sui capitoli di seguito riportati, secondo il dettaglio di seguito riportato

Bilancio	Capitolo/ Art. PEG	Missione	Programma	TITOLO	M.A.	Piano dei Conti FIN.	IMPORTO
2018	2274	3	1	1	103	1.03.02.19.000	9.754,59€
2018	91183	10	5	2	202	2.02.01.04.000	42.674,91

5. **DI STABILIRE**, che a conclusione della trattativa si procederà all'assunzione dell'impegno di spesa per la fornitura in parola;
6. **DI DARE ATTO** che il contratto perfezionato con le modalità e forme previste dal mercato elettronico;
7. **DI DARE ATTO** che si procederà all'espletamento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, secondo le modalità ivi previste;
8. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.
9. **DI ATTESTARE** che non sussistono, né in capo al Responsabile del Procedimento né in capo al Dirigente, situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto.

**Il Dirigente AREA POLIZIA LOCALE E
PROTEZIONE CIVILE
Leonardo Cuocci Martorano**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Leonardo Cuocci Martorano;1;8975860




ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE nr.332 del 25/12/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1763/0	Data: 28/12/2018	Importo: 9,754.59
Oggetto:	DETERMINA A CONTRARRE, PER L'ACQUISTO VARCHI ELETTRONICI NUOVA ZTL (VIA MARIO PAGANO PIAZZA LIBERTÀ E STRADE A CORONA) ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
				C.I.G.: 7749726C32
SIOPE:	1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.			
Beneficiario:	BRIGE 129 SRL SAFETY AND SECURITY			
Bilancio				
Anno:	2018		Stanziamiento attuale:	890,050.00
Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza		Impegni già assunti:	702,971.67
Programma:	1 - Polizia locale e amministrativa		Impegno nr. 1763/0:	9,754.59
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	712,726.26
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	177,323.74
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018		Stanziamiento attuale:	80,000.00
Capitolo:	2274		Impegni già assunti:	65,071.00
Oggetto:	SPESE SISTEMI INFORMATICI POLIZIA MUNICIPALE E ACCESSI CON TELECONTROLLO VARCHI		Impegno nr. 1763/0:	9,754.59
			Totale impegni:	74,825.59
			Disponibilità residua:	5,174.41
Progetto:	POLIZIA MUNICIPALE			
Resp. spesa:	6630 - Polizia Municipale			
Resp. servizio:	6630 - Polizia Municipale			

TRANI li, 28/12/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE nr.332 del 25/12/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1764/0	<i>Data:</i> 28/12/2018	<i>Importo:</i> 42,674.91
Oggetto:	DETERMINA A CONTRARRE, PER L'ACQUISTO VARCHI ELETTRONICI NUOVA ZTL (VIA MARIO PAGANO PIAZZA LIBERTÀ E STRADE A CORONA) ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
				C.I.G.: 7749726C32
SIOPE:	2.02.01.04.002 - Impianti			
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.04.002 Impianti			
Beneficiario:	BRIGE 129 SRL SAFETY AND SECURITY			
Bilancio				
Anno:	2018		Stanziamiento attuale:	10,184,288.32
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		Impegni già assunti:	3,042,544.81
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali		Impegno nr. 1764/0:	42,674.91
Titolo:	2 - Spese in conto capitale		Totale impegni:	3,085,219.72
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Disponibilità residua:	7,099,068.60
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018		Stanziamiento attuale:	45,000.00
Capitolo:	91183		Impegni già assunti:	2,325.09
Oggetto:	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE O MEZZI PER IL CORPO DI P.L. PER ATTIVITA DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO FINANZIATO DA PROVENTI ART.208 CDS		Impegno nr. 1764/0:	42,674.91
			Totale impegni:	45,000.00
			Disponibilità residua:	0.00
Progetto:				
Resp. spesa:	6630 - Polizia Municipale			
Resp. servizio:	6630 - Polizia Municipale			

TRANI li, 28/12/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 3513**Settore Proponente: **AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**Ufficio Proponente: **Commercio**Oggetto: **DETERMINA A CONTRARRE, PER L'ACQUISTO VARCHI ELETTRONICI NUOVA ZTL (VIA MARIO PAGANO PIAZZA LIBERTÀ E STRADE A CORONA) ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**Nr. adozione settore: **332** Nr. adozione generale:Data adozione: **25/12/2018**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**Data **28/12/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario

Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115


L'Addetto alla Pubblicazione 4992

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 09/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 09/01/2019 al 24/01/2019 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 09/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE